

## ELEZIONI POLITICHE – MODALITA' VALIDE DI ESPRESSIONE DEL VOTO


l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è così valido sia per la lista che per il candidato nel collegio uninominale;




l'elettore può altresì votare tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale e un altro segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale; il voto è valido sia per la lista che per il candidato uninominale;



o, ancora, tracciando un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale. Anche in questi casi, il voto è valido sia per la lista che per il candidato uninominale;




l'elettore può anche votare tracciando un segno solo sul nome del candidato uninominale, per il quale il voto è quindi valido. Inoltre, se il candidato uninominale è collegato a una sola lista, il voto è valido anche per la lista; se il medesimo candidato è collegato a più liste in coalizione, il voto sarà ripartito - non dall'ufficio di sezione ma dall'ufficio centrale circoscrizionale o regionale - tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse nel collegio uninominale.



## **VOTO NULLO**

se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo;



ogni altro modo di espressione del voto diverso dalle disposizioni illustrate ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.